

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Sezione Feriele Civile

Proc.Conc.34/2023

Il Tribunale di Napoli, sezione feriele civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Salvatore Di Lonardo	Presidente
Eduardo Savarese	Giudice del. e rel.
Livia De Gennaro	Giudice

Ha emesso la seguente


SENTENZA DI REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE E CONTESTUALE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nei confronti di 

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il cui piano risulta omologato ex art. 70 CCI con sentenza di questo giudice passata in cosa giudicata (sent.144/2023 del 23 ottobre 2023).

Il piano omologato, in sintesi, prevede: a) il pagamento di 168 rate mensili di euro 1.407,93 ciascuna; b) l'apporto di finanza esterna, da parte della madre dell'istante, col versamento di una maxi-rata iniziale; c) la garanzia del fratello dell'istante, in caso di impossibilità di pagamento della rata, nonché l'impegno diretto di questi nel pagamento mensile della rata per la somma eccedente l'importo di euro 850,00 (prevista a carico del ricorrente).

A partire dal dicembre 2023, il gestore, dott. Fabrizio Florio, iniziava a depositare una serie di puntuali relazioni sullo stato lacunoso di esecuzione del concordato: le rate mensili ordinarie venivano versate in ritardo, e soltanto in numero di 3; la maxi-rata iniziale veniva soddisfatta solo parzialmente, per difficoltà di liquidazione di titoli presso Poste Italiane intestati alla madre, apportatrice, come si è rilevato, di finanza esterna.

A fronte di tali relazioni, il giudice delegato, attivando i poteri attribuiti dall'art. 71 CCI, fissava una udienza di comparizione del debitore e dei creditori dinanzi a sé il giorno 13 febbraio 2024, nella quale, comparso personalmente il sig. , questi si impegnava a versare le rate ordinarie di gennaio, febbraio e marzo, nonché il completamento della maxi-rata iniziale, "non oltre i prossimi

quindici giorni”. Il gestore, con relazione del 7 marzo 2024, attestava che soltanto il pagamento di una rata era stato effettuato dopo la descritta udienza. Il giudice delegato, con decreto del 7 marzo 2024, onerava il gestore di avvisare di tali inadempimenti i creditori e di depositare nuova relazione di aggiornamento entro il 15 aprile 2024. In tale data, il gestore evidenziava il perdurante inadempimento dello [REDACTED] anche rispetto alle rate di marzo e aprile 2024, nonché rispetto alla maxi-rata. Al contempo, evidenziava la strutturale incapacità di mettersi in contatto col debitore e la stessa difficoltà dell’avv. Acampora, suo difensore, nel rendere utili chiarimenti sulla condotta del sovraindebitato. Inoltre, il gestore avvisava le Poste Italiane della pendenza della procedura e dell’impegno assunto nel piano di svincolare i titoli della madre del debitore. Il giudice fissava udienza di comparizione delle parti al 14 maggio 2024, per valutare la revoca dell’omologa ex art. 72 CCI. A tale udienza, il debitore compariva chiedendo un ulteriore breve rinvio, che veniva concesso, con udienza al 30 maggio 2024. A tale udienza, il giudice si riservava, emettendo poi il seguente decreto: “Decreto relativo all’esecuzione del piano omologato

Il giudice delegato, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 30 maggio 2024, osserva quanto segue. In primo luogo, essendo emerse inadempimenti da parte del debitore sovraindebitato, a seguito dell’omologa del piano, in ordine alla prevista maxi-rata iniziale con provvista posta a sostegno del piano dalla genitrice dello stesso, nonché in ordine alle previste rate ordinarie, il giudice delegato, su relazione dell’OCC, fissava udienza dinanzi a sé, poi rinviata al 30 maggio su richiesta del debitore. A tale udienza, il giudice sentiva l’unico creditore presente che richiedeva escutersi le garanzie e, solo in subordine, la revoca del piano omologato. In data 3 giugno 2023, perveniva da parte dell’OCC la seguente relazione di aggiornamento:

Il sottoscritto dott. Fabrizio FLORIO, in qualità di Gestore della crisi nominato dal MEDI OCC del PODCEC di Napoli (di seguito, anche, il "Gestore") nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore omologata del Sig. [REDACTED]

a seguito dell'udienza tenutasi in data 30.05.2024, ore 12:15,

INFORMA

la S.V. Ill.ma di aver ricevuto, alle ore 13:02 del 30.05.2024, la PEC da parte di Poste Italiane S.p.A. (All. 1) dal seguente tenore: "Si comunica di aver predisposto l'emissione del bonifico di € 30.164,24 a favore del conto corrente bancario intestato a intestato a "TRIBUNALE NAPOLI – SOVRAINDEBITAMENTO R.G. 34/2023 –

[REDACTED]
Sarà nostra cura, non appena l'operazione sarà perfezionata, comunicarvi il numero di CRO.

Si evidenzia che l'importo non copre completamente la somma ancora dovuta dalla sig.ra. Abbiamo i cui rapporti permangono nella piena e libera disponibilità della medesima".


Dopo aver preso contatti con la Banca di Credito Popolare, filiale di Torre del Greco, le predette somme risultano essere state accreditate sul conto corrente della Procedura in data odierna 3 giugno 2024 (All. 2).

Tenuto conto che la cd. "maxi rata" – i cui pagamenti risultano garantiti dalla Sig.ra [REDACTED]


[REDACTED] – prevede i seguenti pagamenti non ancora effettuati:

- I. [REDACTED]
- II. [REDACTED]
- III. [REDACTED]
- IV. [REDACTED]
- V. [REDACTED]

così per complessivi Euro 32.233,13, l'importo accreditato (Euro 30.164,24) non copre interamente i pagamenti ancora dovuti (come evidenziato anche da Poste Italiane S.p.A), residuando la somma pari a Euro 2.068,89.

Trattandosi di somme di terzi  ove si disponga l'accredito delle stesse in favore dei predetti creditori, la differenza di Euro 2.068,89 potrà essere eventualmente decurtata in percentuale a ciascun creditore in ragione del peso percentuale del credito vantato sul totale dovuto, ovvero:

- VI.
- VII.
- VIII.
- IX.
- X.



da cui decurtare, per ciascun bonifico, le spese per le commissioni bancarie.

Non risultano ancora versate le rate mensili scadute (n. 3 rate).

In considerazione della riserva assunta all'udienza del 30.05.2024, lo scrivente Gestore resta in attesa di conoscere le determinazioni della S.V. Ill.ma, anche con riferimento alle somme oggi accreditate sul conto corrente della Procedura, e resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Da quanto precede emerge con evidenza che: a) la gran parte della maxirata iniziale è finalmente stata acquisita sul conto aperto dal gestore; b) nondimeno, le tre rate ordinarie restano non pagate.

Dal momento che, per queste ultime, il piano prevede la garanzia del germano del ricorrente e tenuto conto dell'espressa richiesta del creditore di attivare dette garanzie, il giudice ritiene che occorra che il gestore richieda al garante il pagamento delle tre scadute da effettuarsi non oltre la fine del corrente mese sul conto corrente intestato alla procedura, salvo che vi provveda il debitore. Ove, a seguito di tale richiesta, non vi fosse il pagamento richiesto da parte del debitore o del garante, ed ove, inoltre, il debitore non provvedesse al pagamento della rata ordinaria di luglio, il gestore ne darà informazione al giudice, che valuterà, senza necessità di ulteriore udienza, le condizioni per revocare il piano omologato e aprire la

liquidazione controllata. La relazione dovrà essere depositata in atti dal gestore non oltre il 30 luglio 2024.

Si comunichi al gestore.

Ebbene, con relazione depositata il 29 luglio 2024, il gestore attestava il totale inadempimento degli obblighi di piano, anche da parte del fratello garante, il quale addirittura non riceveva la raccomandata a lui indirizzata, che risulta giacente in posta dal 16 luglio 2024. Irrintracciabile, del pari, e ancora una volta, risulta il sig. [REDACTED]

Da tutto quanto precede risulta evidente il sostanziale, grave, perdurante, strutturale inadempimento degli obblighi di esecuzione del piano omologato, sicché deve procedersi, ai sensi dell'art. 72 CCI, e dovendosi ritenere integrato il contraddittorio a partire dall'udienza del 14 maggio 2024, alla revoca dello stesso ai sensi dell'art. 72 comma 2 CCI.

Si procede contestualmente, alla luce della domanda subordinata dello stesso debitore contenuta nel ricorso per richiedere la ristrutturazione dei propri debiti mediante omologa di piano, all'apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale conferma la sussistenza delle condizioni soggettive di accesso alla procedura, già vagliate con la citata sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Quanto alla debitoria, si richiama qui quanto già rilevato in occasione dell'omologa oggi revocata:

La composizione ed il valore del sovraindebitamento sono stati così ricostruiti:

Tipologia Debito	Creditore	Debito	Natura debito
Composizione da crisi da sovraindebitamento	[REDACTED]	[REDACTED]	PREDEDUCIBILE
Compensi legali			PREDEDUCIBILE
Mutuo			Ipotecario
			Chirografario
Contravv. al cds			Chirografario
Tributi			Privilegiato
Restituzione caparra confirmatoria			Chirografario
TOTALE		€ 296.531,86	

In merito al patrimonio liquidabile, il sig. [REDACTED] oltre al proprio stipendio, è proprietario di immobile già oggetto di procedura esecutiva immobiliare attualmente sospesa, in [REDACTED] e di altre quote immobiliari in [REDACTED]. Il tribunale, dunque, ritenuta la completezza della documentazione prodotta, unitamente alla veridicità dei dati, dal gestore, attestati e verificati dal gestore, dott. Fabrizio Florio, reputa sussistenti tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

P. Q. M.

Visti gli artt. 268 ss. del nuovo CCII;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di Sig. [REDACTED]

NOMINA

giudice delegato il dott. Virgilio Dante Bernardi e liquidatore il dott. Fabrizio Florio;

Firmato Da: EDUARDO SAVARESE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 212176bc1dd28db0
 Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a37386af32878f
 Firmato Da: VIRGILIO DANTE BERNARDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 212176bc1dd28db0

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, trovando applicazione l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo, allo stato, il diritto del debitore di risiedere nell'appartamento di sua proprietà la cui vendita riguarderà, almeno in una prima fase, il solo diritto di nuda proprietà;

DISPONE

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

ORDINA

la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 31 luglio 2024

Il giudice est.

dr. Eduardo Savarese

Il Presidente

dr. Salvatore Di Lonardo

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Proc.Conc. n. 34/2023

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

Dott. Gianpiero Scoppa Presidente

Dott. Francesco Paolo Feo Giudice

Dott. Eduardo Savarese Giudice rel.

Vista l'istanza depositata, in data 5 agosto 2024, dal dott. Fabrizio Florio, il quale, sulla premessa che era stata revocata l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del sig. [REDACTED] con contestuale apertura della liquidazione controllata a suo carico, rilevava esservi, nel corpo della sentenza, un duplice errore materiale, laddove: a) si faceva riferimento alla nuda proprietà di immobili, laddove lo [REDACTED] è titolare di diritti di piena proprietà; b) si indicava, quale data di nascita del Sig. [REDACTED], il [REDACTED] anziché il [REDACTED] letto l'art. 287 c.p.c.

DISPONE

La correzione degli indicati errori materiali della sentenza n. 174/2024 pubbl. il 02/08/2024, Rep. n. 236/2024 del 02/08/2024, nella parte in cui è indicata la vendita del solo diritto di "nuda proprietà", che deve intendersi invece quale diritto di "intera proprietà", e nella parte in cui si indica la data di nascita del Sig. [REDACTED] ovvero ove è indicato [REDACTED], da correggersi con [REDACTED]. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Napoli, il 10 settembre 2024

Il Presidente

Dott. Gianpiero Scoppa

U. Savarese
Napoli, 13/9/2024

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. *sa Elisabetta Cerzo*